



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°104 del 19/10/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 18 ottobre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. TIGRE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 4/10/2017 (Gara: COLLE DI FUORI – TIGRE CALCIO del 30/09/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. FRASSATI ANAGNI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MANNI ELIO FINO AL 31/01/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMADIO SIMONE FINO AL 31/05/2023 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.46 C5 DEL 31/05/2018
(Gara: FRASSATI ANAGNI – CITTA' DI PALIANO del 26/05/2018 – Coppa Provincia Calcio a 5 Serie D Frosinone)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore MANNI Elio al 31/12/2018.

Di sospendere, altresì, ogni giudizio sul merito in relazione alla squalifica del calciatore AMADIO Simone, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti di cui in motivazione.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAOLIELLO SALVATORE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 LND DEL 3/10/2018
(Gara: GIARDINETTI F.C. 1957 – TIVOLI CALCIO 1919 del 30/09/2018 – Campionato di Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LEGIO SORA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 500,00 ED ESCLUSIONE DALLA COPPA LAZIO CALCIO A 5 SERIE C2 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.36 C5 DEL 5/10/2018
(Gara: LAURENTINO FONTE OSTIENSE – LEGIO SORA C5 del 29/09/2018 – Coppa Lazio Calcio a 5 Serie C2)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi del Comunicato Ufficiale n°65 F.I.G.C. dell'11/06/2018.

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING BROCCOSTELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 4/10/2017 (Gara: SPORTING BROCCOSTELLA – ESPERIA del 29/09/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.46 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. SA.MA.GOR. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 4/10/2017 (Gara: SA.MA.GOR. – SABOTINO del 30/09/2018 – Campionato di Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.46 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Publicato in Roma il 19 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli